ItaliaOggi
15-OTT-2026
da pag. 25 / foglio 1
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 14483 Diffusione: 12930 Lettori: 80000 (Data Stampa 0006901)
DATA STAMPA
45° Anniversario

LE MODIFICHE DEL DECRETO OMNIBUS SULLA REVISIONE DEI DATI DEL CPB

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901
Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Concordato preventivo, l'integrativa è valida subito: nessun blocco all'accordo senza versamenti contestuali

DI GIULIANO MANDOLESI

L'integrativa che modifica i dati della dichiarazione presi alla base della formulazione della proposta di concordato preventivo biennale (Cpb) è valida anche se non vengono contestualmente versate le sanzioni connesse alle violazioni commesse, comprese le eventuali maggiori imposte derivanti dalla modifica. Resta possibile l'utilizzo del ravvedimento operoso per la regolarizzazione che rappresenta, nella maggior parte dei casi, la soluzione più conveniente per ridurre il peso delle sanzioni, ma non costituisce una condizione di validità o di efficacia della dichiarazione integrativa. Questo non significa, però, che le maggiori imposte risultanti dalla dichiarazione diventino facoltative: qualora non siano spontaneamente versate, l'Agenzia delle entrate potrà procedere alla loro liquidazione e riscossione attraverso gli strumenti ordinari, applicando gli interessi e le sanzioni senza le riduzioni previste dal ravvedimento. È questo l'effetto della modifica introdotta dal dlgs n. 148/2026, il c.d. decreto Omnibus, all'articolo 19 del dlgs n. 13/2024 (disposizione che ha introdotto e che disciplina il concordato preventivo biennale).

Modificabile la dichiarazione alla base della proposta. Va preliminariamente evidenziato che il decreto Omnibus non introduce in via generale la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa, facoltà già prevista dall'articolo 2, comma 8, del dpr n. 322/1998. La novità riguarda invece gli effetti che la modifica o l'integrazione della dichiarazione produce sul concordato preventivo biennale, che si applicano a partire dalle adesioni per il biennio '26-'27. L'articolo 28, comma 1, lettera d), del dlgs n. 148/2026 ha infatti inserito nell'articolo 19 del dlgs n. 13/2024 il nuovo comma 3-bis. La disposizione stabilisce che, quando la dichiarazione dei redditi viene modificata o integrata per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, ai compensi o agli altri dati indicati nel modello o comunicati ai fini della definizione della proposta, il reddito o il valore netto della produzione concordati devono essere rideterminati sulla base dei dati corretti. L'integrativa, a differenza di quanto in precedenza stabilito, non resta parametro per definire la decadenza del patto in caso di modifiche che variavano la proposta del fisco di oltre il 30%, ma incide direttamente sui valori concordati, riallineandoli alle informazioni risultanti dalla dichiarazione modificata.

Ravvedimento come facoltà. La stessa norma precisa poi che le sanzioni collegate alle violazioni rimosse attraverso l'integrativa, compresa quella prevista dall'articolo 8 del dlgs n. 471/1997, possono essere definite mediante il ricorso al ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del dlgs n. 472/1997. Il ricorso all'istituto rappresenta quindi una facoltà del contribuente e non un obbligo necessario per rendere efficace la modifica o l'integrazione della dichiarazione.

Dal tenore letterale della norma, quindi, una cosa è la correzione del dichiarativo e la conseguente rideterminazione del reddito o del valore della produzione concordati, altra cosa è la regolarizzazione delle imposte, degli interessi e delle sanzioni collegate agli errori o alle omissioni rimossi. La presentazione dell'integrativa produce quindi i propri effetti anche quando il contribuente non effettua contestualmente i versamenti risultanti dalla correzione.

Diversa è invece l'indicazione contenuta nella circolare n. 8/E/2026 dell'Agenzia delle entrate, in cui si rileva che il neo-introdotto comma 3-bis dell'articolo 19 sancisce la regola generale secondo cui "gli errori o le omissioni relativi ai dati contenuti nella dichiarazione dei redditi o comunicati nella proposta di concordato non comportano la decadenza dal concordato medesimo laddove gli stessi siano regolarizzati mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa e le correlate sanzioni siano definite mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997".

Differenti sono invece i casi che innescano la decadenza di cui all'articolo 22, comma 2, lettere a) e b), in cui le violazioni citate (es. inesatta comunicazione dei dati Isa), per essere sanate mantenendo in piedi il Cpb, devono essere anche regolarizzate con ravvedimento operoso per espressa previsione normativa.

© Riproduzione riservata


Giro di vite del Fisco sull'IA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1763 - T.1746